



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

# Il fenomeno migratorio: esercizi di definizione della grammatica giuridica internazionale

di Cristiana Carletti \*

## **1. Considerazioni introduttive: definizioni generali in funzione di una configurazione complessiva del fenomeno migratorio globale**

Nei numerosi contributi sviluppati e pubblicati sul fenomeno migratorio nel suo complesso, la componente giuridica riveste un ruolo importante, giacché le principali caratteristiche del fenomeno stesso nell'attuale contesto globale sono indubbiamente a fondamento delle politiche di gestione preventiva e contestuale, d'emergenza o ordinaria, delineate e poste in essere dagli Stati d'origine, di transito e di destinazione, ma anche e soprattutto della percezione in cui esso viene vissuto dalle popolazioni e dai suoi protagonisti principali: i migranti.

\* Professore associato di Diritto internazionale presso l'Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Scienze politiche.



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

La migrazione può essere definita come la mobilità propria di una persona o di un gruppo di persone, all'interno dello Stato d'origine (*internal migration*, inclusiva delle ipotesi in cui il soggetto soste per un tempo minimo nello Stato prima di recarsi al di fuori dei confini territoriali - *step migration*) o, come accade più diffusamente, oltre i confini nazionali (*international/cross-border migration*, situazione che può far registrare anche episodi di *secondary migration*, ossia di spostamento della residenza nel Paese di transito o di destinazione prescelto). Essa può aver luogo a diverse velocità e dimensioni e interessare differenti soggetti (v. i *mixed flows*, che includono richiedenti asilo, rifugiati, migranti economici ed altri) che sono spinti da motivazioni diverse e complesse (*push-pull factors*, economici, sociali e politici) (Harvey, Barnidge 2007; Pinyol 2008; Trachtman 2009; Wihtol de Wenden 2013).

Il parametro quantitativo (*migrant flow*), che viene misurato in un arco di tempo ben definito (*migrant stock*), consente di delineare le caratteristiche tipiche del fenomeno con riferimento a un'area geografica ben precisa, come accade nel bacino Mediterraneo o nel quadro continentale europeo, adottando quale parametro di riferimento il numero delle persone che arrivano e che partono da un determinato Paese (*net migration/migratory balance*).

La migrazione può assumere una connotazione individuale, laddove il fenomeno abbia quali protagonisti persone che si muovono singolarmente o in quanto componenti di un'unità familiare e che provvedono ad auto-finanziarsi in tale processo (*individual migration*), a differenza della mobilità collettiva (*mass/collective migration*) che ha assunto di recente una dimensione "circolare" di lungo periodo (*circular migration*) (Triandafyllidou 2013), volta a produrre benefici diffusi soprattutto nel



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

settore lavorativo, sia per il Paese d'origine che per quello di destinazione. Il contatto con il Paese d'origine, peraltro, è tipico del fenomeno della diaspora, che coinvolge non soltanto i soggetti che si trasferiscono in altro Paese in quanto titolari di doppia nazionalità o per motivi familiari ma, appunto, per esercitare – spesso temporaneamente – la propria attività professionale.

In tale ambito, invero, è più frequente il riscontro di tipologie di migrazione supportate da una pianificazione di matrice governativa che, rispetto a quelle di natura spontanea (*spontaneous migration*), mirano ad agevolare la mobilità stessa (*assisted/facilitated migration*), la quale si tramuta in migrazione a fini lavorativi allorché l'obiettivo individuale e collettivo sia quello di stabilizzarsi in un Paese altro rispetto a quello d'origine e di svolgervi un'attività professionale in conformità alle regole sancite nella legislazione nazionale vigente di settore (*labour migration/labour migration agreements*) (Panizzon, Zürcher, Fornalè 2015). In simili situazioni può aver luogo anche il fenomeno della migrazione strumentale al ricollocamento della popolazione lavorativa conseguente al *vacuum* creatosi a seguito della mobilità interna e internazionale (*replacement migration*). Un peso specifico, inoltre, deve essere attribuito al fenomeno migratorio nella sua componente di genere: le donne si spostano più frequentemente a titolo individuale e a fini lavorativi, e sono più esposte a episodi di discriminazione e sfruttamento (*feminization of migration*).

La migrazione può configurarsi al contempo come un fenomeno dipeso dall'adozione di misure o azioni di natura coercitiva: il fattore causale è, in genere, una situazione di instabilità e di conflitto o anche un disastro naturale (*displacement*). Per quanto riguarda il primo caso, tuttavia, la mobilità della popolazione civile sul territorio talora è determinata intenzio-



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

nalmente (*forced/internal-external displacement*), ed è qualificabile in tal caso, a eccezione delle ipotesi in cui sia motivata da ragioni militari imperative, come crimine di guerra<sup>1</sup>. È evidente che laddove la scelta sia intenzionale ma allo stesso tempo finalizzata alla protezione della popolazione civile, dunque assunta dalle competenti autorità governative, la migrazione forzata e la ricollocazione in altra parte del territorio o al di fuori dei confini territoriali non assumono il rilievo penale internazionale appena richiamato (*forced migration/resettlement-relocation*). In un momento successivo si potrà assistere alla ricollocazione iniziale, pur sempre a seguito di un ulteriore fenomeno di mobilità, in termini spontanei o in conseguenza dell'adozione di misure coercitive, con il supporto dello Stato d'origine o nel quadro di meccanismi di sostegno di matrice internazionale (*spontaneous/forced/assisted voluntary return/repatriation*).

Sotto il profilo giuridico, in ordine alla produzione di norme atte a regolamentare il fenomeno migratorio nel suo complesso, l'apparato materiale di riferimento è prettamente internazionale, sebbene in esso siano stati riformulati istituti già configurati sul piano nazionale che si declinano allora in correlazione ai principi e *standard* minimi a fondamento del diritto internazionale dei diritti umani (*international migration law*) (Maloney, Korinek 2011; Calamia, Di Filippo, Gestri 2012; Chetail, Bauloz 2014). Nella prospettiva istituzionale interna ciò si traduce nella creazione di un assetto istituzionale ben preciso, competente per la gestione del fenomeno migratorio in situazioni ordinarie e di emergenza, a

<sup>1</sup> V. art. 49, Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949), e art. 85, Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra, relative alla protezione delle vittime durante un conflitto armato internazionale (1977).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

tutela dei soggetti di nazionalità altra che richiedono protezione e assistenza (*migration management*). Allo stesso tempo è quanto mai indispensabile che l'apparato governativo s'impegno per la definizione delle migliori strategie e programmi d'azione, riassunti nella conduzione della politica migratoria nazionale, nella sua componente multidimensionale e multisettoriale (*governance of migration*). Ciò implica, tra l'altro, la promozione di processi e di percorsi individuali e collettivi ad impatto inclusivo (*inclusion*) per la piena partecipazione dei soggetti alla vita economica, sociale, politica e culturale del Paese di destinazione, e integrativo (*integration*) per la garanzia del rispetto dei diritti e dei doveri di cui tali soggetti sono titolari e il correlato accesso ai servizi di base e al mercato del lavoro del Paese di transito o di destinazione – soprattutto a livello locale – in cui essi si sono collocati temporaneamente o permanentemente. Tale ultimo passaggio è estremamente importante, poiché si rivela funzionale per la reintegrazione culturale, economica e sociale nel Paese d'origine (*reintegration, cultural/economic-brain gain/social*).

## 2. La grammatica giuridica internazionale alla prova

In una dimensione prettamente giuridica, la complessa disciplina delle migrazioni internazionali è caratterizzata da una meticolosa attenzione terminologica, al fine di precisare il contenuto di alcune formule e vocaboli che spesso ricorrono nel linguaggio comune e che tuttavia assumono un significato specifico nel sistema normativo internazionale e, conseguentemente, nella fase di recepimento e attuazione dei principali strumenti convenzionali di portata internazionale e regionale sul piano domestico.



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

La metodologia prescelta poggia sulla categorizzazione del fenomeno in base ai soggetti interessati a titolo individuale e collettivo, agli istituti giuridici che impongono l'individuazione di determinate competenze organiche al livello domestico e la configurazione di procedure *standard* e alle tipologie di fenomeni che hanno progressivamente contraddistinto le migrazioni internazionali<sup>2</sup> (Cutitta, Vassallo Paleologo 2006; Perruchoud 2007; Perruchoud, Tömölová 2007; Martiniello, Rath 2010; Opekin 2012; Rosenblum, Tichenor 2012; Oberoi, Taylor-Nicholson 2013; Rubio-Marín 2014).

## **2.1 La grammatica giuridica internazionale alla prova (*segue*): i soggetti individuali e collettivi quali protagonisti del fenomeno migratorio**

La condizione giuridica correlata alla permanenza stabile (*habitual/usual residence*) di un soggetto in un determinato territorio, quale parte di una comunità politica e sociale nonché titolare di diritti civili e politici, importa l'assunzione della nazionalità (*nationality/national*) dello Stato in cui il soggetto è nato o nel quale tale *status* è acquisibile per naturalizzazione (*birth/naturalization*)<sup>3</sup>. Ne discende che lo Stato stesso ha il

<sup>2</sup> La metodologia prescelta rinvia ad alcuni modelli elaborati sul tema dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (*Glossary of Migration Related Terms*, 2010, [www.unesco.org/shs/migration/glossary](http://www.unesco.org/shs/migration/glossary)) e dall'European Migration Network (*Asylum and Migration Glossary*, 2010).

<sup>3</sup> V. Corte internazionale di giustizia, Caso Nottebohm (1955), che definisce la nazionalità «...a legal bond having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

dovere di assicurarne la tutela anche quando il soggetto si trasferisce in via temporanea o permanente in altro Paese, garantendosi in tal senso la protezione diplomatica e consolare su base di reciprocità. Va precisato, tuttavia, che ben oltre tale assetto bilaterale, nel sistema giuridico internazionale sono stati formulati importanti standard volti ad essere recepiti sul piano domestico mediante l'adozione di una comune clausola relativa al trattamento nazionale (*national treatment*): ciò significa che i soggetti privi di nazionalità in un territorio altro da quello dello Stato d'origine debbono essere tutelati alla stregua della protezione che lo stesso Stato garantisce alla propria popolazione.

Sulla base di quanto premesso, dunque, si definisce straniero (*alien, foreigner, non-national, third-country national*) colui che è privo di uno *status* giuridico correlato alla compresenza di requisiti essenziali a fondamento della nazionalità/cittadinanza di un determinato Stato (*citizen, citizenship*) o del sistema dell'Unione europea (Gestri 2011).

È evidente che in tali circostanze si presuppone sempre che il soggetto goda della libertà di movimento (*freedom of movement*), comprensiva della mobilità entro i confini dello Stato di nazionalità/cittadinanza, del diritto a lasciare tale Stato e di farvi ritorno, ancorché la mobilità in paro-

existence, interests and sentiments, together with the existence of reciprocal rights and duties...the individual upon whom it is conferred, either directly by law or as a result of the act of the authorities, is in fact more closely connected with the population of the State conferring the nationality than with any other State». Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione dell'Aja su certe questioni relative al conflitto tra leggi sulla nazionalità (1930): «it is for each State to determine under its own laws who are its nationals. This law shall be recognized by other States in so far as it is consistent with international conventions, international custom, and the principles of law generally recognized with regard to nationality».



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

la sia stata disciplinata in modo specifico in un sistema regionale da parte degli Stati membri come occorso nel quadro europeo<sup>4</sup>.

In questa accezione si è progressivamente adoperato nel linguaggio comune il termine di migrante (*migrant*), in riferimento al soggetto che sceglie liberamente di muoversi per esigenze personali e non per motivi impellenti o costrittivi, a titolo individuale o insieme al proprio nucleo familiare, per raggiungere un altro Stato in cui poter beneficiare di migliori condizioni materiali e sociali per sé e per i propri cari (Cholewinski 2010; Vassallo Paleologo 2010). Chiaramente non si includono in tale accezione tutte le occasioni di mobilità caratterizzate da una collocazione temporanea e di breve durata in un altro Stato, a meno che, come si vedrà più avanti, la temporaneità sia il requisito essenziale richiesto al migrante per l'esercizio di un'attività professionale limitata nel tempo.

Nella generale ricostruzione del fenomeno migratorio, comprensiva della registrazione e valutazione dei dati sulla base della relazione tra ingressi ed allontanamenti misurati in modo costante e periodico (*total migration/net migration*), in merito alla condizione giuridica del migrante hanno progressivamente assunto rilievo alcune specifiche caratteristiche che attengono alla regolarità del fenomeno stesso di mobilità e alle cause principali che lo determinano.

Si può fare riferimento, ad esempio, alla cadenza dello spostamento dallo Stato d'origine a quello di destinazione, nel quale il migrante stabilisce la sua residenza abituale: se essa è ricompresa tra i tre e i dodici

<sup>4</sup> V. art. 13, §1-§2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948); art. 12 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici.





anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

mesi si parla di migrazione a breve termine (*short-term migration*), altrimenti se essa supera i dodici mesi, rendendo dunque pressoché permanente la collocazione nello Stato di destinazione, si tratta di migrazione a lungo termine (*long-term migration*) e il migrante diviene in sostanza un immigrante nello Stato di destinazione, mirando a localizzarsi e dunque a richiedere un permesso di soggiorno di lungo periodo o illimitato funzionale, per esempio, all'esercizio di una professione (*settlement migration*). In questa ultima dimensione, per la quale si rinvia oltre, rilevano il grado d'istruzione e le particolari capacità ed esperienze acquisite per conseguire il permesso di ingresso per motivi lavorativi, facilitandosi peraltro il rinnovo, l'accesso ad una serie di servizi di orientamento ed agevolazione professionale, le possibilità di ricongiungimento familiare (*skilled migrant, highly skilled/qualified migrant*) (Valtonen 2008; Ureta, Lutterbeck 2010). Al contempo assumono rilevanza anche i fattori che determinano la scelta di mobilità, quali l'obiettivo di un miglioramento concreto delle condizioni di vita dal punto di vista qualitativo (*economic migration*), soprattutto rispetto alla situazione propria dello Stato d'origine sotto il profilo ambientale (*environmental migration*).

Qualora il soggetto in questione proceda per la richiesta formale della concessione di un documento atto a definirne lo *status* giuridico permanente (*permanent resident, long-term migrant*) presso le autorità competenti sul piano interno dello Stato nel quale si è recato, si parla di richiedente (*principal/primary/main applicant*): l'atto in parola (*application*) assume forma scritta ed è imputabile in via generale a un singolo individuo o, in alternativa, a un soggetto collettivo che provvede a tale fine in rappresentanza di un gruppo di individui (principalmente i propri familiari, *derivative applicants*).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

Allorché il soggetto abbia assistito alla parziale o totale compressione dell'esercizio dei diritti di cui è titolare, l'atto di formulazione di una richiesta mirata a determinare il suo *status* giuridico, indirizzato alle competenti autorità di natura tanto governativa quanto giurisdizionale, è finalizzato a sanare la situazione sotto il profilo giuridico e a ottenere, eventualmente, un indennizzo. La eventuale facoltà di modificare tale *status*, in conseguenza della non sussistenza delle motivazioni a fondamento della richiesta originaria, può essere prevista per legge e, in simili circostanze, al soggetto verrà rilasciato un permesso di natura specifica (*change/switching of status*).

Nelle predette circostanze, qualora il soggetto possieda adeguata documentazione ufficiale rispondente ai requisiti fondamentali per avere accesso regolarmente in uno Stato altro da quello di propria nazionalità, si parla di migrante fornito di documenti (*documented migrant*). Al contrario, il soggetto che è privo di tale documentazione e che comunque fa ingresso in uno Stato, o che utilizza a tal fine documentazione non rispondente ai criteri formali e materiali stabiliti dallo Stato ricevente, o che, ancora, entra nel territorio dello Stato e vi rimane per un periodo superiore a quello sancito dalla legislazione domestica in vigore, pur in conformità alla disciplina giuridica internazionale, viene considerato quale soggetto in condizioni irregolari (*undocumented migrant, irregular/illegal alien/migrant*)<sup>5</sup> (Palmisano 2009; Ryan, Mitsilegas 2010; Dembour 2011; Leclerc 2012; Pérez González 2012; Blus 2013; García Costa 2014).

<sup>5</sup> V. art. 3(b) del Protocollo delle Nazioni Unite contro il traffico di migranti via terra, mare ed aria, alla Convenzione contro il crimine transnazionale organizzato (2000).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

Sovente la condizione di mobilità è correlata alla dimensione professionale ed alla ricerca di una occupazione nel Paese di destinazione.

In questa prospettiva possono distinguersi alcune tipologie di *status* proprie del migrante lavoratore (*migrant worker*)<sup>6</sup>, partendo dal presupposto che il migrante lavoratore e i membri della sua famiglia siano stati autorizzati a fare ingresso, a permanere stabilmente e a svolgere una professione remunerata nello Stato in cui si sono stabiliti, in conformità alla legislazione nazionale e agli obblighi assunti dallo Stato in parola sul piano internazionale nella materia giuslavoristica (*documented migrant worker/undocumented, non-documented migrant worker, migrant worker in an irregular situation*)<sup>7</sup>.

Colui che stabilisce la sua residenza abituale in un Paese limitrofo a quello di nazionalità, facendo ritorno assai di frequente in quest'ultimo viene definito quale lavoratore transfrontaliero (*frontier worker*)<sup>8</sup>, mentre le modalità di contratto lavorativo propriamente legate a uno specifico progetto temporalmente circoscritto attengono alla condizione del lavoratore a progetto (*project-tied worker*)<sup>9</sup>, per nulla coincidenti con l'assunzione di lavoratori stranieri correlata ad attività di natura stagionale (*seasonal mi-*

<sup>6</sup> V. art. 2, §1 della Convenzione internazionale sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).

<sup>7</sup> V. art. 5(a) della Convenzione internazionale sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).

<sup>8</sup> V. art. 2, §2(a) della Convenzione internazionale sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).

<sup>9</sup> V. art. 2, §2(f) della Convenzione internazionale sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

*grant worker*)<sup>10</sup>, i quali possono essere anche indicati come lavoratori migranti temporanei sulla base di minime capacità professionali loro riconosciute in un determinato settore produttivo-imprenditoriale (*temporary migrant worker*); tale ultima categoria differisce in modo evidente rispetto al lavoratore migrante che viene inserito in un assetto lavorativo senza che sia necessario un apposito contratto di lavoro, sulla base di disposizioni legislative ad hoc vigenti nello Stato di ricezione (*self-employed migrant worker*)<sup>11</sup>; stessa osservazione vale per il lavoratore migrante che viene collocato per un periodo limitato dal proprio datore di lavoro in un altro Stato per lo svolgimento di una specifica mansione lavorativa, anche sulla base delle sue capacità professionali, o perché il datore di lavoro ha necessità di garantire il servizio in via transitoria, o ancora perché l'organizzazione del lavoro richiede una sua ricollocazione lavorativa al di fuori dello Stato in cui il migrante svolge abitualmente la sua professione (*specified-employment worker*)<sup>12</sup>. Vi sono in ultimo situazioni che contraddistinguono il lavoratore migrante in ordine alla tipologia di professione svolta, con riferimento all'ambito urbano o rurale nel quale egli si muove e si colloca (*rural-rural migrants, rural-urban migrant*).

La formalizzazione della richiesta di ingresso mirata a conseguire la sicurezza personale in uno Stato altro da quello di nazionalità e per mo-

<sup>10</sup> V. art. 2, §2(b) della Convenzione internazionale sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).

<sup>11</sup> V. art. 2, §2(h) della Convenzione internazionale sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).

<sup>12</sup> V. art. 2, §2(g) della Convenzione internazionale sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

tivi tendenzialmente legati a situazioni persecutorie o particolarmente pericolose per l'incolumità fisica del soggetto configura la condizione tipica di un richiedente asilo (*asylum-seeker*) (Gammeltoft-Hansen 2008, 2011; Trevisanut 2011; Triandafyllidou 2014).

Lo Stato presso il quale tale richiesta viene formulata è il primo Paese nel quale il soggetto può beneficiare delle conseguenze derivanti dalla eventuale garanzia di protezione: si parla dunque di Paese sicuro (*safe third country*), per distinguerlo dallo Stato di origine, nel quale potrebbero o meno essere riscontrate condizioni di sicurezza/insicurezza (*safe/unsafe country of origin*), alla base dell'accettazione della richiesta di ingresso da parte del richiedente asilo.

Nel secondo caso, infatti, laddove nello Stato di provenienza sia in atto un conflitto civile e la stessa popolazione sia in pericolo, il singolo cittadino (*protected person*) ha diritto a lasciare il territorio allorché le autorità di governo non siano più in grado di garantirne la sicurezza personale e la libertà di movimento né di gestire le procedure di modifica del domicilio, di interdizione a determinate aree – prevalentemente quelle di combattimento, di prevenzione in termini di adozione di misure restrittive della stessa libertà personale.

La procedura in questione può concludersi in senso favorevole al riconoscimento dello specifico *status* di rifugiato, ai sensi della normativa internazionale e del conseguente recepimento della stessa nel quadro legislativo dello Stato che procede in funzione di tale riconoscimento (*refugee status determination*)<sup>13</sup> (Edwards 2010; Gammeltoft-Hansen 2010,

<sup>13</sup> V. art. 1(A)(2) della Convenzione sullo status dei rifugiati (1951), modificata dal successivo Protocollo del 1967. Simili formulazioni sono state riprodotte anche a livello



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

2014; Klug 2014). Ciò mira al graduale ritorno alla normalità, atteso che siano state verificate e considerate del tutto cessate le condizioni che hanno spinto il soggetto a chiedere asilo presso uno Stato altro da quello di nazionalità: in questa accezione si includono il rimpatrio volontario (*voluntary repatriation*) o, altrimenti, l'avvio di un processo di integrazione nel territorio d'accoglienza (*local integration/resettlement*).

Al contrario, il soggetto assumerà una condizione non conforme alla legislazione in vigore e pertanto sarà sottoposto alla misura dell'allontanamento, non praticabile nelle more dell'adozione della decisione conclusiva della procedura (*deportation/expulsion/removal*)<sup>14</sup>. In questa ultima fase temporale il soggetto viene collocato in apposite strutture di accoglienza, la sua condizione essendo sottoposta di fatto a limitazioni della libertà di movimento (*detention*). Invero la successiva adozione da parte delle competenti autorità giurisdizionali di una misura non certo di rilievo penale bensì di portata amministrativa, correlata alla violazione della legislazione in vigore in materia di ingresso nello Stato di ricezione, porta a ritenere del tutto temporanea e necessariamente rispettosa degli *standard* internazionali la condizione di trattenimento (*custody*).

Il rifugiato (*refugee*) è colui che possiede i requisiti per accedere alla protezione internazionale, istituto sancito in via principale nel sistema

regionale (art. 1, §2 della Convenzione OUA del 1969; Dichiarazione di Cartagena del 1984).

<sup>14</sup> D'altra parte le modalità di acquisizione e di cessazione dello *status* di rifugiato sono state appositamente disciplinate in alcuni strumenti multilaterali internazionali: la Convenzione sullo status dei rifugiati – art. 1(c), e la Convenzione OUA relativa a specifici aspetti del problema dei rifugiati in Africa – art. I(4).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

delle Nazioni Unite e applicabile a tutti gli Stati membri che abbiano recepito o meno nel rispettivo quadro legislativo nazionale i dettami della Convenzione e del Protocollo in materia di *status* dei rifugiati.

Più in particolare, sussistono determinate categorie di rifugiati, identificate sia nel linguaggio comune che nella disciplina giuridica ora richiamata. Lo *status* di rifugiato può essere riconosciuto come tale da parte di uno Stato o da un'Organizzazione internazionale in base alla compresenza di una serie di criteri di natura oggettiva che attengono alla situazione riscontrata nello Stato d'origine tale da giustificare la stessa richiesta di riconoscimento (*refugee prima facie*); qualora il riconoscimento non venga effettuato e comunque il soggetto non faccia rientro nello Stato d'origine, la sua situazione assume una connotazione del tutto transitoria, che implica la riformulazione della richiesta presso un altro Stato (*refugee in orbit*); al contrario, se il riconoscimento è effettuato ma assume natura temporanea, in attesa che il soggetto venga trasferito in altro Stato, la situazione è tipicamente transitoria (*refugee in transit*). Il fatto che il riconoscimento avvenga nel primo Paese di arrivo del rifugiato non significa affatto che lo *status* fosse già tale nel Paese d'origine: in altre parole, la verifica circa le condizioni che determinano l'attribuzione dello *status* può aver luogo anche in un momento successivo all'ingresso in uno Stato altro da quello di nazionalità. È a seguito di tale riscontro che le competenti autorità possono rilasciare lo *status* di rifugiato (*refugee in situ/sur place*).

Particolarmente delicata è la situazione giuridica che afferisce al migrante minore di età – in linea generale prima del compimento del 18° anno di età (*child, minor*) (Betz 2012; Dottridge, Jordan 2012). Nel linguaggio diffuso della materia delle migrazioni i minori possono sperimentare due situazioni differenti, tra di loro talvolta complementari:



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

qualora si trovino al di fuori del territorio dello Stato d'origine, in linea generale sono separati dai genitori ma non, necessariamente, dai parenti; altrimenti, qualora siano in mobilità senza alcun soggetto adulto che li accompagni o che ne sia responsabile sulla base della legislazione vigente nello Stato d'origine (*guardian*), ciò implica un trattamento differenziato da parte di tutti coloro che, nell'esercizio del loro mandato ufficiale, vengono in contatto con essi e che devono garantirne la completa incolumità personale e la non sottoposizione a procedure e pratiche solitamente destinate agli adulti (*unaccompanied children/minors*). In un'accezione più ampia, i minori, insieme al/i proprio/i genitore/i, possono essere definiti quali soggetti dipendenti dal soggetto principale (*dependant*) o anche in grado di acquisire uno *status* legato alla mobilità in conseguenza della richiesta formalmente presentata dal genitore/tutore (*derivative applicant*).

Nella costruzione della disciplina giuridica internazionale sul tema migratorio uno specifico rilievo ha assunto una ulteriore categorizzazione soggettiva. Lo *status* dello sfollato (*displaced person*), declinato nella sua dimensione collettiva (*uprooted people*), attesta una condizione di abbandono dello Stato di nazionalità per il timore o il reale pericolo di alterazione/compressione della sicurezza personale, fattori dipesi da cause altre rispetto a quelle che spingono a chiedere asilo. In genere si tratta di fattori diffusi causati dallo scoppio di un conflitto civile o da contingenti disastri naturali o di origine antropica.

La mobilità propria dello sfollato può declinarsi, sul piano geografico, in termini di spostamento all'interno dello Stato di nazionalità (*internally displaced person*), in modo forzato ovvero abbandonando la propria residenza abituale per sfuggire alla violenza diffusa tipica delle situazioni





anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

incontrollate<sup>15</sup>, o collocandosi sul territorio di uno Stato altro da quello di nazionalità (*externally displaced person*) in quanto vittima di persecuzioni e violenze mirate, sempre a titolo tanto individuale quanto collettivo. È evidente che tale seconda ipotesi include sovente quelle situazioni in cui lo sfollamento dipende anche – ma non solo - dal verificarsi di un progressivo deterioramento dell'*habitat* naturale o dalla distruzione, intenzionale o naturale, dell'ambiente circostante in cui il soggetto risiede abitualmente (*environmentally displaced person*).

Non è esclusa, bensì talora correlabile allo *status* appena richiamato, l'ipotesi in cui il soggetto in mobilità esterna venga a perdere i requisiti essenziali che ne hanno determinato la originaria condizione giuridica di nazionalità/cittadinanza. In simili circostanze l'apolide (*stateless person*) non gode della protezione diplomatica, non può esercitare alcun diritto di soggiorno nello Stato di residenza né di allontanamento e reingresso nello stesso sulla base di una scelta volontaria di mobilità<sup>16</sup>. La condizione di apolidia dipende da molteplici cause e produce conseguenze ben precise in ordine allo *status* giuridico dell'individuo ed alle norme che regolano, ad esempio, il trasferimento in altro Stato, il diritto amministrativo, le pratiche anagrafiche e il diritto di famiglia, il diritto diplomatico.

Nella ricostruzione sin qui condotta un ultimo rilevante aspetto attiene alla natura criminale del fenomeno di mobilità allorché il soggetto migrante, in special modo minorenne, viene indotto mediante strumenti di coercizione fisica e psicologica a favorire in termini materiali e finan-

<sup>15</sup> V. i *Guiding Principles on Internal Displacement* (UN Doc E/CN.4/1998/53/Add.2).

<sup>16</sup> V. art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sullo status delle persone apolide (1954).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

ziari un intermediario affinché possa fare ingresso nel territorio di uno Stato altro da quello di nazionalità in modo del tutto irregolare. Il fenomeno della tratta di esseri umani (*trafficking/exploitation*) (Palmisano 2008; Davidson 2010; Koser, Martin 2011; Ríos Rodríguez 2015), che è strettamente correlato – anche se talora confuso – con le ipotesi di traffico finalizzate a favorire l’ingresso irregolare nel territorio di uno Stato senza che a ciò seguano azioni di sfruttamento della vittima (*smuggling*) (Mallia 2010; Obokata 2010; Gallagher, David 2014; Ríos Rodríguez 2015), è a oggi particolarmente diffuso e ha implicato un’attenta riflessione da parte delle competenti autorità degli Stati più interessati dal problema, in quanto Paesi d’origine, di transito e di destinazione dei migranti trafficati (*victim of human trafficking*), al duplice scopo di disciplinare in modo coerente ed armonizzato le regole di rilievo penale per la determinazione di sanzioni appropriate a carico dei trafficanti (*human trafficker*), e di rafforzare gli strumenti cooperativi di natura preventiva e repressiva del fenomeno in parola.

## **2.2 La grammatica giuridica internazionale alla prova (*segue*): gli istituti costitutivi della disciplina giuridica internazionale speciale in materia di gestione del fenomeno migratorio**

L’analisi degli istituti giuridici che hanno dato impulso alla configurazione di procedure *standard* sul piano internazionale e all’individuazione di determinate competenze organiche al livello domestico, pur sempre con il supporto e sotto la guida dei principali organismi a vocazione sia universale che regionale, impone una riflessione preliminare sulla com-



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

plementarietà dei regimi normativi internazionali, regionali e nazionali in riferimento al fenomeno migratorio nel suo complesso. Tale riflessione introduce l'indagine analitica che segue, la quale è stata sviluppata non attraverso un approccio descrittivo del contenuto materiale di detti regimi (con particolare attenzione, com'è ovvio, a quello internazionale), bensì muovendo proprio dagli istituti giuridici principali richiamandone sia il significativo portato materiale che una connotazione esecutiva contestualizzata nell'odierno assetto migratorio.

Intanto va detto che non sussiste, in termini categoriali, una disciplina giuridica specificamente dedicata al predetto fenomeno, articolata nella formulazione di principi e valori di natura consuetudinaria e nella relativa negoziazione di strumenti giuridici convenzionali atti a riprodurli e a declinarli in modo complesso. Invero in diversi sistemi normativi elaborati nel corso del XX secolo – principalmente nel quadro delle Nazioni Unite – e che rispondono a esigenze di natura oggettiva (c.d. *self-contained regimes*) (Noortman 2005; Simma, Pulkowski 2006) sollecitate dagli Stati maggiormente interessati dall'opportunità di favorire un processo mirato di codificazione, possono rinvenirsi delle disposizioni che si sono rivelate strumentali per la definizione di istituti giuridici riferibili allo *status* del soggetto migrante e che, proprio per la costante correlazione con i diritti e i doveri di cui il soggetto in parola è titolare, hanno assunto talora il rango di norme di diritto internazionale generale. Si possono richiamare a titolo esemplificativo il diritto diplomatico e consolare, il diritto internazionale marittimo, il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale del lavoro, gli strumenti internazionali di contrasto al crimine transnazionale organizzato. Tale processo si è registrato, in via parallela e in



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

modo talora più articolato, in alcuni apparati internazionali di natura regionale, come nel caso europeo.

D'altra parte la formulazione e adozione di norme per la protezione e promozione dei diritti delle persone in mobilità, indipendentemente dal rango consuetudinario e/o convenzionale, si è poi tradotta nel processo di recepimento degli obblighi in esse contenuti da parte degli Stati sul piano interno. In questa sede, gli Stati hanno assunto posizioni differenti, sulla scorta della rilevanza attribuita all'esercizio della sovranità tanto nella sua dimensione esterna – ossia nella conduzione di relazioni con altri Stati o soggetti del diritto internazionale in modo del tutto autonomo e indipendente – quanto nella sua dimensione interna, che si traduce nella competenza istituzionale esclusiva di legiferare e di rendere esecutive le leggi assicurandone il pieno rispetto da parte della popolazione, come pure nella sua dimensione territoriale la quale assume, come noto, una connotazione geografica ben delineata e demarcata.

Se lette alla luce delle caratteristiche tipiche del fenomeno migratorio contemporaneo, le tre accezioni della sovranità statale hanno indubbiamente agevolato lo Stato a recepire le norme internazionali in funzione delle garanzie delle sue stesse prerogative costitutive. In altre parole ogni Stato ha provveduto a determinare le modalità di ingresso e soggiorno dei soggetti non cittadini, assicurando il rispetto del principio del non respingimento laddove sussistano gravi rischi a danno della loro incolumità e sicurezza personale nel Paese d'origine. In tal modo ogni Stato ha dovuto ottemperare per l'esecuzione dei regimi giuridici oggettivi che hanno disciplinato la libertà di movimento e di allontanamento dallo Stato di na-



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

zionalità (*right to leave*)<sup>17</sup>, il diritto d'asilo in quanto diritto di chiedere e ricevere asilo da parte dello Stato che recepisce formalmente la domanda, la garanzia di esercizio dei diritti civili e politici per coloro che hanno acquisito la cittadinanza soltanto a seguito di un trasferimento da un altro Paese e comunque soddisfano appieno i requisiti richiesti sul piano legislativo interno, il diritto di fare ritorno nello Stato d'origine (*right to return*)<sup>18</sup>.

La configurazione geopolitica del fenomeno migratorio poggia innanzitutto sulla categorizzazione del Paese interessato, o meglio dal quale il fenomeno origina (*country of origin*), transita (*country of transit*) o ha termine (*country of destination/host country*), indipendentemente dalla natura regolare o irregolare del fenomeno stesso. Talora si ricorre a una formulazione più generica, facendosi riferimento al Paese di provenienza (*sending country*) o al Paese ricevente (*receiving country*). In simile accezione, per la prima definizione si richiama l'attenzione sulla mobilità della popolazione che intende stabilirsi in via temporanea o permanente in altro Paese da quello di provenienza, mentre per la seconda si possono verificare due ipotesi: che il Paese ricevente sia un Paese terzo rispetto a quello di provenienza (vedi il caso europeo, nel quale si registra un'ulteriore formula – *safe third country/first country of asylum* – per indicare un Paese terzo presso il quale il non cittadino può presentare domanda d'asilo) o che coincida con il Paese di provenienza allorché il cittadino vi faccia rientro.

<sup>17</sup> V. art. 13, §2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 12, §2 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

<sup>18</sup> V. art. 13, §2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 12, §4 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici.



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

Nel linguaggio giuridico internazionale, le definizioni ora riportate acquistano maggior peso materiale: lo Stato d'origine (*State of origin*) è lo Stato di nazionalità dell'individuo in mobilità<sup>19</sup>; lo Stato di transito (*State of transit*) è lo Stato nel cui territorio l'individuo in mobilità (*transit passenger*) arriva via mare o aereo, provenendo dallo Stato d'origine o in cui ha la propria residenza abituale, perché intende recarsi in un altro Stato di destinazione<sup>20</sup>; quest'ultimo viene spesso a coincidere con lo Stato presso il quale si formula la domanda d'asilo (*State of refuge*).

Qualora il fenomeno migratorio presenti caratteristiche attinenti alla mobilità in mare, è inevitabile richiamare alcuni istituti che sono stati introdotti nella disciplina del diritto internazionale marittimo: la misurazione ed estensione per un limite massimo di 12 miglia marine del mare territoriale dello Stato costiero<sup>21</sup> e la contestuale delimitazione degli spazi marini progressivamente adiacenti (zona contigua, zona economica esclusiva, alto mare); la determinazione delle caratteristiche tipiche dell'imbarcazione che viene adibita al trasporto di persone (*vessel*)<sup>22</sup> e la natura del soggetto trasportatore (pubblico o privato - *carrier*, da cui discende l'attribuzione di determinate responsabilità inerenti la conduzione e le modalità del trasporto); la procedura di assistenza e di salvatag-

<sup>19</sup> V. art. 6(a) della Convenzione internazionale sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).

<sup>20</sup> V. art. 6(c) della Convenzione internazionale sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990).

<sup>21</sup> V. art. 2 della Convenzione internazionale sul diritto del mare (1982).

<sup>22</sup> V. artt. 27-28 della Convenzione internazionale sul diritto del mare (1982); art. 3(d) del Protocollo contro il traffico di esseri umani via terra, mare ed aria (2000).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

gio in mare ad altre imbarcazioni e alle persone che si trovano a bordo delle stesse (*rescue at sea*), la quale è stata tradotta in un obbligo giuridico internazionale di portata sia consuetudinaria che convenzionale a carico dello Stato di bandiera dell'imbarcazione che garantisce tale supporto in termini di coordinamento dell'operazione in mare sino allo sbarco e al trasferimento delle persone trasportate sulla terra ferma (Barnes 2010; Salamone 2011; Klein 2012; Trevisanut 2012; Leanza 2014).

### **2.3 (segue): le procedure standard funzionali alla gestione del fenomeno migratorio**

Ritornando a una trattazione generale del tema, la necessità di inquadrare le modalità di ricezione del fenomeno migratorio sul piano interno ha implicato il contemperamento degli obblighi assunti sul piano internazionale con gli elementi materiali, formali e procedurali propri dei meccanismi di controllo dell'ordine e della sicurezza pubblica a livello nazionale. Tale necessità si è tradotta innanzitutto nella elaborazione e adozione di una serie di misure preventive e contestuali all'arrivo del soggetto non cittadino e all'attribuzione di ben specifiche competenze a carico di organismi interni.

Ai fini dell'ingresso nel territorio dello Stato, su base volontaria o meno (*entry*), è indispensabile effettuare adeguate verifiche in funzione dell'ammissione (*admission*) presso un punto di controllo (*border control/checkpoint*) – terrestre, marittimo o aereo – da parte di appositi funzionari incaricati della gestione degli ingressi alla frontiera (*border management, border official/police*). Il mandato consiste, pertanto, nell'agevolare il flusso migratorio regolare e nel prevenire e gestire le migrazioni di na-



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

tura irregolare, ovvero quelle che avvengono in violazione del diritto internazionale e della vigente legislazione nazionale di riferimento.

L'approccio preventivo comprende l'adozione di misure volte a creare un sistema basato sulla cooperazione e sullo scambio di dati e informazioni tra i servizi di *intelligence* e i funzionari adibiti alla gestione dei flussi migratori mediante il quale si può effettuare una verifica circa lo *status* delle persone in mobilità (*lookout system*); pari rilevanza assumono a tal fine anche le misure tese a intercettare il flusso migratorio ben prima che esso sia materialmente localizzato sul territorio dello Stato, avendo dunque superato la frontiera terrestre, marittima o aerea (*interception*). Diversamente, la gestione dei flussi sul territorio dello Stato che li riceve consta di alcune importanti fasi procedurali: l'ispezione primaria (*primary inspection/screening/prima facie*), un esame iniziale inerente lo *status* giuridico del soggetto migrante; l'ispezione secondaria (*secondary inspection*), condotta soltanto qualora l'ufficiale addetto al controllo alla frontiera ritenga sia necessario effettuare degli approfondimenti o abbia già riscontrato la coincidenza dei dati acquisiti con quelli introdotti nel summenzionato sistema preventivo di controllo: in tali circostanze l'ufficiale procederà effettuando un'intervista (*interview*) mirata a verificare e ad incrociare i dati in suo possesso con le informazioni fornite dal soggetto intervistato.

Le ipotesi che si prospettano successivamente all'adozione delle misure preventive e di gestione dei flussi migratori in ingresso in uno Stato sono le seguenti.

Nel caso in cui la migrazione avvenga in modo regolare (*regular migration*) si aprirà la procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno da parte delle autorità competenti nei riguardi un soggetto in possesso di altra nazionalità, in considerazione della compresenza di specifiche motiva-





anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

zioni che ne determineranno la natura e la durata. Sempre in questa prospettiva sono disciplinate sotto il profilo squisitamente giuridico le modalità d'acquisto della cittadinanza da parte di soggetti provenienti da altro Paese e che dunque non sono nati in quello di cui richiedono la cittadinanza (*ius soli*) o che hanno acquisito in precedenza il proprio *status* giuridico dai genitori (*ius sanguinis*). Al contempo vengono determinati i fattori che causano la perdita di cittadinanza, dipesi da un atto volontario a titolo individuale imputabile alla persona (rinuncia esplicita, perdita automatica dipesa dall'acquisizione volontaria di altra cittadinanza) o da un atto unilaterale da parte dello Stato posto in essere dalle competenti autorità amministrative (*denationalization*, quale ad esempio l'accesso ai ranghi militari di altro Stato, la commissione di una determinata tipologia di reato)<sup>23</sup>.

Al contrario, è evidente che al soggetto la cui mobilità presenti caratteri di irregolarità (*irregular/unlawful migration*) rispetto alla legislazione vigente nello Stato d'origine, in quello di transito e, soprattutto, in quello di destinazione<sup>24</sup>, non sarà concesso alcun titolo per l'ingresso nello Stato (*rejected applicant/waiver*). La non ammissione (*non admission, grounds of inadmissibility*) può essere immediata anche se, in molteplici situazioni, il divieto è oggetto di un'apposita delibera adottata dalle autorità amministrative o giudiziarie e richiede l'adozione di una serie di misure di carattere temporaneo volte ad assicurare l'incolumità e la sicurezza personale del non cittadino nelle more degli esiti della richiesta di ingresso, nel rispetto degli standard internazionali di portata consuetudinaria e

<sup>23</sup> V. art. 15, §2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

<sup>24</sup> V. art. 3(b) del Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare ed aria (2000).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

convenzionale costitutivi della disciplina del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

In questo periodo temporaneo il soggetto viene collocato in apposite strutture create sulla base delle prescrizioni legislative nazionali (*holding/reception centre, administrative detention*), dove riceve assistenza di base per il soddisfacimento dei suoi bisogni essenziali ed è sottoposto a controllo (*custody*) per prevenire ogni ipotesi di allontanamento e di possibile scomparsa.

In conseguenza della non ammissione è quindi disposta l'espulsione (*expulsion/deportation/removal*) del soggetto sempre a titolo individuale (è infatti proibita dal diritto internazionale l'espulsione collettiva<sup>25</sup>); qualora sia il soggetto stesso a far ritorno volontariamente nel proprio Stato d'origine, in quello di transito o a spostarsi verso un altro Stato terzo (*voluntary/spontaneous return*), vengono assicurate adeguate misure di sostegno logistico, amministrativo e finanziario, soprattutto quando il soggetto ha presentato domanda d'asilo – respinta (*repatriation*) – o è stato vittima di sfruttamento in quanto trafficato (*assisted voluntary return*). La procedura può essere oggetto di apposita disciplina tradottasi nella negoziazione e nella firma di un apposito accordo di riammissione, siglato dallo Stato d'origine e da quello di destinazione, attivandosi in tal modo il meccanismo di ritorno del cittadino in posizione irregolare (*readmission*).

Qualora il soggetto in possesso di nazionalità di altro Stato si muova non in modo spontaneo o volontario bensì sia costretto a lasciare il Paese

<sup>25</sup> V., sul piano regionale, l'art. 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950); l'art. 12, §5 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981); l'art. 22, §9 della Convenzione interamericana sui diritti umani (1969).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

d'origine per motivi legati alla sua posizione individuale o alle diffuse condizioni di insicurezza e di pericolosità in esso riscontrate, all'arrivo nel Paese di transito o di destinazione la richiesta d'ingresso si traduce in una domanda d'asilo per il riconoscimento di una forma di protezione mirata basata sul principio internazionale del *non-refoulement* (Goodwin-Gill 2011; Lenzerini 2004, 2012; Coppens 2013; Trevisanut 2014). Essa si sostanzia nell'attribuzione al soggetto in parola dello *status* di rifugiato, ossia di colui che è privo della protezione da parte dello Stato di cui è cittadino e nel quale teme di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o condivisione di una determinata opinione politica (*asylum-seeker, refugee status determination*). La natura persecutoria di tali fattori implica la violazione occasionale o sistematica di una o più fattispecie giuridiche in cui si articola la materia dei diritti umani, a cui si aggiunge il peso discriminatorio del trattamento riservato al soggetto (*persecution*), e il timore di essere perseguitato assume un rilievo tanto soggettivo quanto oggettivo (*well founded fear*).

La domanda d'asilo nella dimensione migratoria rileva prevalentemente sotto il profilo territoriale: essa dunque viene recepita dallo Stato presso il quale il richiedente non cittadino si trova, implica – se accolta – la consegna di un documento che attesta il suo *status* di rifugiato (*travel documents*)<sup>26</sup>, assicura che il soggetto riceva la necessaria assistenza dipesa dalla sua particolare condizione in conformità ai principi di umanità, neutralità ed imparzialità (*humanitarian assistance/principles*) sanciti dalla

<sup>26</sup> V. art. 28, §1 della Convenzione sullo status dei rifugiati (1951).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

Convenzione del 1951 e dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai relativi Protocolli del 1977 (Edwards 2008; Westin, Hassanen, Olsson 2013; Chetail 2014).

Lo *status* di rifugiato dispone non soltanto in favore dell'adozione di generali misure di protezione internazionale nei riguardi del singolo al quale tale condizione viene riconosciuta, ma anche di misure di protezione temporanea (*temporary protection*) legate soprattutto ai fenomeni migratori di massa determinati da situazioni di grave conflitto e di violenza diffusa, e di protezione complementare (*complementary protection*), in conformità alla vigente legislazione nazionale allorché il soggetto possa anche non essere qualificato come rifugiato eppure la sua condizione abbia condotto alla richiesta di qualche forma di protezione presso lo Stato di destinazione.

Nel caso in cui lo *status* non venga riconosciuto – ma tale decisione negativa dovrà essere motivata - da parte delle competenti autorità amministrative e/o giudiziarie (*exclusion, exclusion clauses*), al soggetto è attribuito il diritto di fare rientro nello Stato d'origine in modo volontario o involontario (*voluntary/involuntary repatriation*). Poiché si tratta di un diritto che esclude la possibilità coercitiva di espulsione da parte dello Stato che ha respinto la domanda d'asilo, lo stesso Stato dovrà rispettare il principio di *non-refoulement* ed assicurare al soggetto la concessione dell'asilo in via temporanea o permanente. Altrimenti potrà favorire un processo di ricollocazione del soggetto in altro Paese terzo (*resettlement*).

Una particolare condizione critica è quella dei minori di età che si spostano insieme ai propri genitori o che sono privi, nella mobilità, di un



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

nucleo familiare di appartenenza. Se è vero che il diritto all'unità familiare è sancito in molteplici strumenti convenzionali multilaterali<sup>27</sup> e che ha ad oggetto il nucleo familiare anche quando i suoi componenti non permangono nello Stato d'origine bensì si spostano in altro Stato, tuttavia in nessuno di tali strumenti si è disposto in merito al diritto al ricongiungimento familiare (*family reunification/reunion*), di cui dovrebbero essere titolari tanto i genitori quanto il minore. Al contrario, al fine di garantire una specifica tutela nei riguardi dei minori di età, sono stati predisposti appropriati strumenti giuridici volti, ad esempio, a disciplinare le modalità proprie dell'adozione internazionale (*international/inter-country adoption*) o a prevenire e a reprimere le peggiori forme di sfruttamento minorile legate al mondo del lavoro<sup>28</sup> o mirate ad abusare del minore, favorendone la vendita o il coinvolgimento a fini sessuali (*child exploitation, economic/sexual exploitation, child labour*). Si tratta di situazioni nelle quali il minore viene privato della dignità, delle potenzialità di crescita fisica, mentale, spirituale, morale, sociale, del pieno esercizio del diritto alla salute e all'istruzione.

Vi sono altri due aspetti che devono essere considerati in riferimento al fenomeno migratorio ed alla possibilità che i migranti, a titolo sia individuale che collettivo, possano essere vittime di organizzazioni dedite

<sup>27</sup> V. art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 1 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (1950); art. 16 della Carta sociale europea revisionata (1996); art. 17 della Convenzione interamericana sui diritti umani (1969); art. 18 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981).

<sup>28</sup> V. art. 3 della Convenzione ILO n. 182 relativa al divieto ed all'azione immediate per l'eliminazione di tutte le peggiori forme di lavoro minorile (1999).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

ad attività criminali o, al contrario, protagonisti di esperienze positive di integrazione professionale ed inclusione sociale nel Paese di destinazione.

Gli episodi di sfruttamento sono in genere funzionali al conseguimento di vantaggi materiali da parte di coloro che approfittano della condizione di vulnerabilità dei migranti (*exploitation*) ma possono anche essere caratterizzati dall'intenzione di ridurre in schiavitù – ovvero in stato di totale dipendenza – i soggetti in mobilità, annientandone la dignità e limitando in modo assoluto la sicurezza e la libertà personale (*slavery/servitude*)<sup>29</sup>. Sovente tali circostanze si verificano proprio nella fase di spostamento dal Paese d'origine a quello di transito o di destinazione, dunque in riferimento a un fenomeno prettamente transnazionale (*human trafficking/trafficking in persons*)<sup>30</sup>. Altrimenti lo sfruttamento ha luogo nel mondo del lavoro allorché l'attività professionale è esercitata dal soggetto sotto minaccia e dunque in un assetto chiaramente coercitivo<sup>31</sup>.

Qualora, invece, sul piano internazionale gli Stati d'origine e, in prevalenza, quelli di destinazione, abbiano siglato degli accordi volti a regolare le modalità di trasferimento dei cittadini dei primi sul territorio dei secondi per l'esercizio di una professione a titolo temporaneo o permanente (*bilateral labour migration agreements*), conseguentemente sul piano

<sup>29</sup> V. art. 1 della Convenzione sulla schiavitù (1926), emendate dal Protocollo del 1953.

<sup>30</sup> V. art. 3(a) del Protocollo per la prevenzione, repressione e punizione del traffico di esseri umani, in particolare donne e minori (2000); art. 3(a) del Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare ed aria (2000).

<sup>31</sup> V. art. 2§1 della Convenzione ILO n. 29 sul lavoro forzato (1930).



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

nazionale gli Stati di destinazione provvedono per la determinazione di quote di ingresso per motivi di lavoro sulla base delle esigenze annuali e settoriali, concedono ai lavoratori stranieri un apposito permesso di soggiorno legato appunto all'esercizio della professione (*work permit*), disciplinano le modalità di apprendimento e di crescita professionale affinché l'esperienza e le conoscenze acquisite possano essere trasferite nel Paese d'origine (*social capital transfer*) nonché i meccanismi di dislocazione dei proventi derivanti dall'attività lavorativa (*remittances*).

### 3. Riflessioni conclusive

Sulla base degli aspetti esaminati nelle sezioni in cui il contributo è stato sviluppato, la attuale percezione del fenomeno migratorio nella sua dimensione globale e la traduzione delle priorità in impegni politici, istituzionali, cooperativi da parte degli Stati membri della Comunità internazionale, sul piano sia regionale che domestico, risentono delle divergenti impostazioni legislative e procedurali proprie dei Paesi di origine, transito e destinazione dei migranti.

Ogni qualvolta si è concluso un passaggio di negoziazione e di codificazione, a testimonianza dell'impegno degli Stati per la definizione di una disciplina di dettaglio, finalizzata alla regolamentazione di sub-temi specifici del fenomeno in parola, per le peculiarità dei soggetti coinvolti a titolo attivo e passivo, per la tipologia di fattispecie criminose riscontrate e l'adozione delle correlate misure sanzionatorie, la grammatica giuridica internazionale è stata sottoposta ad un'attenta revisione in una prospettiva ancor più garantista, preventiva dei diritti e delle libertà dei



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

migranti e repressiva nei confronti di coloro che intendono trarre profitto dal fenomeno migratorio in modo illecito.

Alcuni Stati hanno voluto offrire un contributo mirato a questo scopo proponendo ulteriori strumenti giuridici bilaterali (accordi di cooperazione e di sicurezza, accordi di riammissione *tout court*) all'attenzione dei Paesi d'origine, per una assistenza mirata allorché si proceda per il rientro dei migranti nel territorio di propria nazionalità.

I risultati complessivi di questo esercizio sono ancora in corso e chiameranno le autorità governative di un alto numero di membri dell'Unione europea, insieme ad alcuni Stati africani, a declinare il predetto impegno in modo ancor più circostanziato nel quadro del Processo di Khartoum nei prossimi mesi. In questa nuova dimensione urgerà infatti attuare i contenuti della più recente produzione grammaticale internazionale, sebbene si tratti di *soft law*. La Dichiarazione di Roma, adottata il 28 novembre 2014 al termine del Vertice che ha lanciato il processo ora ricordato, la c.d. *EU-Horn of Africa Migration Route Initiative*, è attesa alla prova dei fatti.

L'impegno congiunto degli Stati firmatari di tale documento - Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Djibouti, Egitto, Eritrea, Estonia, Etiopia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Kenia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Somalia, Spagna, Sud Sudan, Sudan, Svezia, Tunisia, Ungheria - concerne aspetti propri dell'assetto cooperativo bilaterale e regionale quali, ad esempio, lo scambio di informazioni e di buone pratiche e la pianificazione e realizzazione di percorsi di formazione mirata e di *capacity building* degli assetti nazionali, l'adozione di misure di comunicazione e





anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

di sensibilizzazione preventiva circa i rischi del coinvolgimento nei fenomeni di migrazione irregolare e di tratta e sfruttamento di esseri umani e la contestuale compilazione di appositi strumenti strategici sul piano nazionale, il rafforzamento delle attività congiunte degli apparati investigativi e giudiziari per contrastare la componente illegale del fenomeno in parola in conformità agli standard giuridici internazionali e soprattutto a tutela della vittima. Al contempo i firmatari hanno focalizzato l'attenzione sull'impatto delle politiche di sviluppo nei Paesi di origine dei flussi e la condizione di povertà diffusa, che viene spesso letta quale causa fondamentale della mobilità umana e che non può non essere correlata alla evidenze violazione del diritto internazionale dei diritti umani in tali Paesi. Per questo motivo si reputa indispensabile consolidare non soltanto il quadro normativo regionale, sulla scorta di una altrettanto valida legislazione nazionale, ma anche predisporre, su richiesta del singolo Stato, sistematiche misure di assistenza per agevolare il rientro dei migranti, la loro sicurezza ed incolumità personale.

I due elementi centrali dell'Iniziativa, migrazione e mobilità, implicano una serie di azioni che saranno sviluppate concretamente nei prossimi mesi: una migliore gestione del fenomeno migratorio regolare, inclusivo della mobilità intra ed inter-regionale per motivi di lavoro; una adeguata assistenza tecnica per gli Stati che sono chiamati ad effettuare tale compito gestionale, mirata in particolare al percorso di ritorno volontario e di riammissione del migrante; la realizzazione di una serie di interventi cooperativi che possano innescare nuovi processi di sviluppo ad impatto positivo sulla migrazione e sulla mobilità; l'adozione di misure cooperative specifiche a garanzia dei rifugiati e richiedenti asilo.



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

Perché tali azioni siano non soltanto messe in pratica bensì sottoposte ad attento monitoraggio e a periodica valutazione rispetto ai risultati attesi, l'Iniziativa si è tradotta nella creazione di uno *Steering Committee*, composto da rappresentanti dei Paesi coinvolti nel processo e, rispettivamente per i sistemi europeo ed africano, da rappresentanti della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna, e dalla Commissione dell'Unione africana. L'organismo, come si già ricordava, si è riunito in prima sessione a Sharm El-Sheikh il 23-24 aprile 2015, alla presenza di Egitto, Eritrea, Etiopia, Francia, Germania, Italia, Malta, Regno Unito, Sud Sudan e Sudan, insieme alla Commissione europea, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, all'Ufficio delle Nazioni Unite contro le droghe e la criminalità, all'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

In questa occasione è stata rilanciata la componente portante dell'Iniziativa, ovvero il dialogo tra tutti gli attori ad essa partecipanti, favorendo la conoscenza delle attività in corso e dando l'opportunità ai membri di valutare la validità, e dunque la prosecuzione, dei progetti nazionali e regionali in essere. Il fenomeno migratorio, dunque, pur nella sua dimensione critica ed emergenziale, è stato considerato nella prospettiva di una gestione di medio periodo che poggi sul rafforzamento della cooperazione tra Paesi direttamente interessati in un assetto regionale, tra la sponda europea e quella del Corno d'Africa. Senza adottare tale visione comprensiva delle componenti migratoria e cooperativa, la gestione della mobilità e l'impatto che ne discende in termini di crescita economica, di sviluppo sociale, di rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto nei Paesi delle due sponde, non condurrà nei prossimi mesi ad alcun risultato positivo.



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

## Bibliografia

Barnes, R. (2010), *The International Law of the Sea and Migration Control*, in Ryan B. e Mitsilegas V. (cur.), *Extraterritorial Migration Control: Legal Challenges*, Leiden: Martinus Nijhoff, pp. 103-149.

Betz, C.L. (2012), *The Tragedy and Horror of Human Trafficking of Children and Youth*, in *Journal of Pediatric Nursing*, 27, No. 5, pp. 433-434

Błus, A. (2013), *Beyond the Walls of Paper. Undocumented Migrants, the Border and Human Rights*, in *European Journal of Migration and Law*, 15, No. 4, pp. 413-446.

Calamia, A.M., Di Filippo, M., Gestri, M. (cur.) (2012), *Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed europei*, Padova: Cedam.

Chetail, V. (2014), *Armed Conflict and Forced Migration: A Systemic Approach to International Humanitarian Law*, in Clapham A. e Gaeta P. (cur.), *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict*, Oxford: Oxford University Press, pp. 700-734.

Chetail, V. e Bauloz C. (cur.) (2014), *Research Handbook on International Law and Migration*, Cheltenham: Edward Elgar.

Cholewinski, R. (2010), *Human Rights of Migrants: the Dawn of a New Era?*, in *Georgetown Immigration Law Journal*, 24, Nos. 3-4, pp. 585-649.

Coppens, J. (2013), *Interception of Seaborne Migrants: the Applicability of the Non-Refoulement Principle at Sea*, in *German Yearbook of International Law*, 56, pp. 425-455.

Cuttitta, P., e Vassallo Paleologo F. (2006), *Migrazioni, Frontiere, Diritti*, Napoli: Ed. Scientifiche Italiane.

Davidson O'Connell, J. (2010), *New Slavery, Old Binaries: Human Trafficking and the Borders of 'Freedom'*, in *Global Networks*, 10, No. 2, pp. 244-261.



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

Dembour, M-B. (2011), *Are Human Rights for Migrants? : Critical Reflections on the Status of Irregular Migrants in Europe and the United States*, Abingdon: Routledge.

Dottridge, M. e Jordan, A. (2012), *Children, Adolescents and Human Trafficking: Making Sense of a Complex Problem*, Center for Human Rights and Humanitarian Law - American University Washington College of Law, 2012.

Edwards, A. (2008), *Crossing Legal Borders: The Interface between Refugee Law, Human Rights Law and Humanitarian Law in the International Protection of Refugees*, in Arnold R. e Quénivet N. (cur.), *International Humanitarian Law and Human Rights Law: Towards a New Merger in International Law*, Leiden: Martinus Nijhoff, pp. 421-446.

Edwards, A. (2010), *Human Security and the Rights of Refugees: Transcending Territorial and Disciplinary Borders*, in Lambert H. (cur), *International Refugee Law*, Farnham: Ashgate, pp. 477-521.

Gallagher, A.T. e David F., *The International Law of Migrant Smuggling*, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Gammeltoft-Hansen, T. (2010), *Growing Barriers: International Refugee Law*, in Gibney M. e Skogly S. (cur.), *Universal Human Rights and Extraterritorial Obligations*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press (PENN), pp. 55-81.

Gammeltoft-Hansen, T. (2011), *Access to Asylum : International Refugee Law and the Globalisation of Migration Control*, Cambridge: Cambridge University Press.

Gammeltoft-Hansen, T. (2012), *The Externalisation of European Migration Control and the Reach of International Refugee Law*, in Guild, E. e Minderhoud P. (cur.), *The First Decade of EU Migration and Asylum Law*, Leiden: Martinus Nijhoff, pp. 273-298.

Gammeltoft-Hansen, T. e Gammeltoft-Hansen, H. (2008), *The Right to Seek: Revisited: On the UN Human Rights Declaration Article 14 and Access*



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

to *Asylum Procedures in the EU*, in *European Journal of Migration and Law*, 10, No. 4, pp. 411-438.

García Costa, E. (2014), *La regulación de la inmigración irregular: Derechos humanos y el control de fronteras en la Unión Europea*, Cizur Menor: Thomson Reuters/Aranzadi.

Gerard, A. (2014), *The Securitization of Migration and Refugee Women*, Abingdon: Routledge.

Gestri, M., *La politica europea dell'immigrazione: solidarietà tra Stati membri e misure nazionali di regolarizzazione*, in Ligustro, A., Sacerdoti G. (cur.) (2011), *Problemi e tendenze del diritto internazionale dell'economia. Liber amicorum in onore di Paolo Picone*, Napoli: Editoriale Scientifica.

Goodwin-Gill, G.S. (2011), *The Right to Seek Asylum: Interception at Sea and the Principle of Non-Refoulement*" (opinion), in *International Journal of Refugee Law*, 23, No. 3, pp. 443-457.

Harvey, C. e Barnidge, R.P. (2007), *Human Rights, Free Movement, and the Right to Leave in International Law*, in *International Journal of Refugee Law*, 19, No. 1, pp. 1-21.

Klein, N. (2012), *International Migration by Sea and Air*, in Opeskin, B., Perruchoud R. e Redpath-Cross J. (cur.), *Foundations of International Migration Law*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 260-282.

Klug, A. (2014), *Strengthening the Protection of Migrants and Refugees in Distress at Sea through International Cooperation and Burden-Sharing*, in *International Journal of Refugee Law*, 26, No. 1, pp. 1-17.

Koser, K. e Martin S. (cur.) (2011), *The Migration–Displacement Nexus: Patterns, Processes, and Policies*, New York and Oxford: Berghahn Books.

Leanza, U. (2014), *Poteri di 'enforcement' e di 'jurisdiction' in materia di traffico di migranti via mare: Aspetti operativi nell'attività di contrasto*, in *La comunità Internazionale*, 69, No. 2, pp. 163-209.

Leclerc, S. (2012), *Europe(s), Droit(s) et Migrant Irrégulier*, Bruxelles: Bruylant.



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

Lenzerini, F. (2004), *Asylum, Human Rights and State Measures Against Immigration Flows: State Prerogative or Disguised Refoulement*, in *ISIL Yearbook of International Humanitarian and Refugee Law*, 4, pp. 11-33.

Lenzerini, F. (2012), *Il Principio del 'Non-Refoulement' dopo la Sentenza 'Hirsi' della Corte Europea Dei Diritti dell'Uomo*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 95, No. 3, pp. 721-761.

Mallia, P. (2010), *Migrant Smuggling by Sea. Combating a Current Threat to Maritime Security Through the Creation of a Cooperative Framework*, Leiden: Martinus Nijhoff.

Maloney, T.N. e Korinek, K. (2011), *Migration in the 21st Century: Rights, Outcomes, and Policy*, London: Routledge.

Martiniello, M. e Rath J.C. (cur.) (2010), *Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation*, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Noortman, M. (2005), *Enforcing International Law. From Self-Help to Self-contained Regimes*, Aldershot: Ashgate.

Oberoi, P. e Taylor-Nicholson E. (2013), *The Enemy at the Gates: International Borders, Migration and Human Rights*, in *Laws*, No. 2, pp. 169-186.

Obokata, T. (2010), *The Legal Framework Concerning the Smuggling of Migrants at Sea Under the UN Protocol on the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, in Ryan B. e Mitsilegas V. (cur.), *Extraterritorial Immigration Control : Legal Challenges*, Leiden: Martinus Nijhoff, pp. 151-168.

Opeskin, B. (et al.) (cur.) (2012), *Foundations of International Migration Law*, Cambridge: Cambridge University Press.

Palmisano, G. (2009), *Trattamento dei migranti clandestini e rispetto degli obblighi internazionali sui diritti umani*, in *Diritti Umani e Diritto internazionale*, 3, pp. 509-539.

Palmisano, G. (cur.) (2008), *Il contrasto al traffico di migranti. Nel diritto internazionale, comunitario e interno*, Milano: Giuffrè.



anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

Panizzon, M., Zürcher, G., Fornalé, E. (cur.) (2015), *The Palgrave Handbook of International Labour Migration : Law and Policy Perspectives*, London: Palgrave Macmillan.

Pérez González, C. (2012), *Migraciones Irregulares y Derecho Internacional: Gestión de los Flujos Migratorios, Devolución de Extranjeros en Situación Administrativa Irregular y Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Valencia: Tirant lo Blanch.

Perruchoud, R. e Tömölová K. (cur.) (2007), *Compendium of International Migration Law Instruments*, The Hague: T.M.C. Asser Press.

Perruchoud, R. (cur.) (2007), *Glossaire de la Migration*, Genève: OIM.

Pinyol, G. (cur.) (2008), *Immigration Flows and the Management of the EU's Southern Maritime Borders*, Barcelona: Documentos CIDOB, serie Migraciones, No. 17.

Ríos Rodríguez, J. (2015), *Victims of Trafficking and Smuggling of Migrants in International and European Law*, in Ippolito, F. e Iglesias Sánchez S. (cur.), *Protecting Vulnerable Groups: The European Rights Framework*, Oxford: Hart Publishing, pp. 359-380.

Rosenblum, M.R. e D.J. Tichenor (cur.) (2012), *The Oxford Handbook of the Politics of International Migration*, Oxford: Oxford University Press.

Rubio-Marín, R. (cur.) (2014), *Human Rights and Immigration*, Oxford: Oxford University Press.

Ryan, B., Mitsilegas V. (cur.) (2010), *Extraterritorial Migration Control: Legal Challenges*, Leiden: Martinus Nijhoff.

Salamone, L. (2011), *La disciplina giuridica dell'immigrazione clandestina via mare, nel diritto interno, europeo ed internazionale*, Torino: Giappichelli.

Simma, B. e Pulkowski D. (2006), *Of Planets and the Universe: Self-contained Regimes in International Law*, in *The European Journal of International Law*, 17, No. 3, pp. 483-529.

Trachtman, J.P. (2009), *The International Law of Economic Migration: Toward the Fourth Freedom*, Kalamazoo: W.E. Upjohn Institute.





anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

Trevisanut, S. (2011), *Diritto di asilo e contrasto dell'immigrazione irregolare via mare*, in Favilli C. (cur.), *Procedure e garanzie del diritto di asilo : X Corso seminariale in collaborazione con la Misericordia di Isola Capo Rizzuto*, Torino: Giappichelli, pp. 241-277.

Trevisanut, S. (2012), *Immigrazione irregolare via mare. Diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, Jovene: Napoli.

Trevisanut, S. (2014), *The Principle of 'Non-Refoulement' and the De-Territorialization of Border Control at Sea*, in *Leiden Journal of International Law*, 27, No. 3, pp. 661-675.

Triandafyllidou, A. (cur.) (2013), *Circular Migration between Europe & Its Neighbourhood: Choice or Necessity?*, Oxford: Oxford University Books.

Triandafyllidou, A. (2014), *Managing Migration and Asylum in Europe. Three Proposals for Europe 2020*, in European University Institute, Issue 2014/01.

Ureta, I. e Lutterbeck D. (cur.) (2010), *Migration, Development and Diplomacy: Perspectives from the Southern Mediterranean*, Trenton: Red Sea Press.

Valtonen, K. (2008), *Social Work and Migration: Immigrant and Refugee Settlement and Integration*, Aldershot: Ashgate.

Vassallo Paleologo, F. (2010), *Controlli alle Frontiere Marittime e Diritti Fondamentali dei Migranti*", in Gambino S. e D'Ignazio G. (cur.), *Immigrazione e Diritti Fondamentali: fra Costituzioni Nazionali, Unione Europea e Diritto Internazionale*, Milano: Giuffrè, pp. 23-85.

Westin, C., Hassanen, S. e Olsson E. (cur.) (2013), *People on the Move: Experiences of Forced Migration*, Trenton: Red Sea Press.

Wihtol de Wenden, C. (2013), *Pour accompagner le migrations en Méditerranée*, Paris : L'Harmattan.





anno V, n. 2, 2015

data di pubblicazione: 1° luglio 2015

Note

## Abstract

### *Migration: Challenges to identify the International Law Grammar*

The international legal framework aimed at comprehensively regulating migration is based both on domestic and international human rights law principles and standards (international migration law), the so called new international grammar on migration. At the same time the institutional national dimension has been promoted to manage at the best ordinary and emergency migratory flows and to protect migrants asking for protection and assistance (migration management). Further commitment must be guaranteed at the governmental level to set down national strategies, policies and programmes on migration according to a multidimensional and multi-sectoral approach (migration governance), also involving migrants both individually and collectively to facilitate their economic, social, political and cultural inclusion as well as their access to basic services and work opportunities and the full respect of their rights and duties.

*Keywords:* migration, migrant, international system.